

===== STATUTO =====

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1) Presso la Parrocchia di San Giovanni Battista di Cesano Boscone (MI), Piazza San Giovanni Battista n. 2, è costituita la Fondazione educativo-assistenziale denominata “Famiglie per temporanea accoglienza (FA.T.A. onlus)” Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale”, in seguito chiamata per brevità “fondazione”, con sede legale a Cesano Boscone (MI) Piazza San Giovanni Battista n. 2.
- 2) La fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
- 3) La fondazione è disciplinata dalle norme contenute nel codice civile nonché dal presente statuto.
- 4) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 la fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – SCOPI e ATTIVITA’

- 1) La fondazione opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e dell’istruzione e per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:
 - a) realizzare interventi in favore di minori che si trovano in gravi difficoltà e disagio e che necessitano di assistenza materiale, morale e spirituale;
 - b) offrire una proposta educativa di ispirazione cristiana ai minori in situazioni di disagio e difficoltà;
 - c) offrire ai minori, allontanati dalle famiglie di origine, la possibilità di ritrovare uno spazio familiare sereno al fine di poter soddisfare le necessità materiali ed i bisogni psicologico- affettivi nonché per comprendere, affrontare e superare le problematiche che hanno reso necessario l’allontanamento dalle famiglie naturali;

- d) organizzare interventi extra-scolastici per affrontare individualmente le difficoltà e superare le lacune dei singoli scolari;
 - e) provvedere alla formazione dei minori attraverso la realizzazione di iniziative di carattere religioso e culturale rispondenti ai principi della dottrina cristiana, nel rispetto, comunque, della identità religiosa di ogni utente;
 - f) promuovere incontri e dibattiti per approfondire la trattazione dei temi relativi alla famiglia ed al disagio minorile al fine di sviluppare e consolidare la disponibilità all'accoglienza, anche per brevi periodi, dei minori in difficoltà;
 - g) provvedere alla formazione degli educatori volontari per sviluppare la conoscenza dei valori cristiani, della solidarietà e delle tecniche professionali necessarie per operare con competenza in favore dei minori che necessitano di assistenza materiale, morale e spirituale;
 - h) accogliere e realizzare interventi in favore di ragazze, anche maggiorenni, che si trovano in gravi difficoltà e che necessitano di assistenza materiale, morale e spirituale, ivi comprese ragazze-madri che necessitano di aiuto;
 - i) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo";
 - j) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
 - k) favorire l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.
- 2) La fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
- 3) La fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

- 1) Per il perseguimento dei propri fini il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal patrimonio iniziale della Fondazione costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di trasformazione;

- dai beni mobili o immobili che sono pervenuti o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme previste dal presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;
 - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - dall'acquisizione di fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
- 2) Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
 - 3) Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
 - 4) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 4 – BILANCIO

- 1) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio che deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
- 3) I bilanci sono adottati in conformità alle disposizioni di Legge.
- 4) Nei casi richiesti dalla legge, la Fondazione approva il Bilancio sociale.
- 5) È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – 6° comma – del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 5 – ORGANI

- 1) Sono organi della fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Gli Amici di FATA;
 - d) L'Organo di controllo con funzioni di Revisione dei conti, qualora richiesto dalla legge.
- 2) Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti salvo per quanto riguarda il o i soggetti incaricati della revisione, i quali vengono retribuiti in base alle loro prestazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo la normativa vigente.

Art. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della Fondazione, è nominato direttamente dai fondatori.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
 - 5 membri ex soci dell'Associazione FATA Onlus;
 - 2 membri eletti dagli Amici di Fata;
 - 1 responsabile delle risorse umane;
 - 1 responsabile delle attività educative e servizi.
- 4) Al di fuori del responsabile delle risorse umane e del responsabile delle attività educative e servizi, gli altri consiglieri restano in carica fino a dimissioni, esclusione, permanente impedimento o decesso.
- 5) Ogni qual volta debba essere sostituito uno dei membri ex soci dell'Associazione FATA, procederà alla nomina gli Amici di Fata.
- 6) Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, per l'espletamento delle loro specifiche funzioni consiliari salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
- 7) Il Presidente, nell'espletamento dei compiti che gli spettano come Legale Rappresentante della Fondazione, potrà percepire un compenso/rimborso spese stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

- 8) Qualunque altro membro del Consiglio di Amministrazione venga incaricato di specifici compiti, al di fuori del ruolo consiliare, potrà percepire un compenso/rimborso spese stabilito dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.
- 9) Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 7 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei propri membri parte dei suoi poteri con firma singola o congiunta ad altro delegato, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e salvi i poteri del Presidente di cui al precedente art.7.
- 3) Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- elaborare e approvare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - elaborare e approvare il bilancio consuntivo;
 - elaborare e approvare il bilancio sociale, qualora richiesto dalla legge;
 - procedere a modifiche statutarie;
 - procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - nominare i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dal presente Statuto;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - nominare l'Organo di controllo con anche funzioni revisione legale dei conti, qualora richiesto dalla legge;
 - deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione e agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega a un suo membro;

- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
- approvare eventuali Regolamenti interni per la gestione e l'organizzazione della Fondazione ed eventuali modifiche;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario della Fondazione;
- deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- ratificare i provvedimenti assunti in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali;
- stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell'attività istituzionale della stessa
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 8 – CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 2) Le convocazioni devono essere fatte con comunicazione scritta, da recapitarsi a ciascun membro almeno sette giorni prima per le sedute ordinarie; in caso di urgenza, la convocazione avviene con comunicazione scritta inviata a ciascun membro con almeno tre giorni di preavviso.
- 3) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
- 4) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente, in seconda convocazione, la maggioranza dei membri che lo compongono.

- 5) Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
- 6) Ciascun membro ha diritto ad un voto.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica.
- 8) I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – PRESIDENTE

- 1) Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione medesima verso i terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.
- 2) Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta fra i propri membri e rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.
- 3) L'eventuale revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
- 4) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 5) Il Presidente, coadiuvato da un Segretario nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
- 6) Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
- 7) Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
- 8) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente - se eletto - o il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Art. 10 –VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente può essere eletto, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri.

- 2) Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.
- 3) Nell'ipotesi in cui l'impedimento del Presidente fosse definitivo, il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente e provvede a convocare il Consiglio di Amministrazione al più presto perché provveda alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 –AMICI DI FATA

- 1) Gli Amici di FATA, parte integrante degli organi della Fondazione, è costituito da persone che per loro libera scelta e senza fini di lucro aderiscono alle iniziative e alle attività della Fondazione mantenendo vivo lo spirito di solidarietà e le sue finalità pecuniarie.
- 2) Possono aderire agli Amici di Fata chiunque ne faccia richiesta al CdA della Fondazione che ne delibererà l'accoglienza.
- 3) Gli Amici di FATA è un organo consultivo rispetto alle materie sottoposte ad esso da parte del Consiglio e altresì ha il compito di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art. 6 del presente Statuto.
- 4) I componenti degli Amici di Fata possono riunirsi e proporre, tramite un proprio membro, al CdA della Fondazione iniziative, suggerimenti, idee, progetti che possono contribuire al miglioramento delle attività statutarie della Fondazione

Art. 12– ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.
- 2) I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.
- 3) L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

- 5) L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – MODIFICA STATUTO E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

- 1) Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Lo scioglimento e quindi la liquidazione della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 4) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 14 NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto dovranno essere applicate le norme del Decreto Legislativo 460/1997 e, in quanto compatibile, del Codice Civile.